




Avv. 

Lungarno B. Buozzi n. 13 - Pisa
Tel. 050 598822 - Fax 050 581122
e.mail: 

	REPUBLICA ITALIANA	Sent. n° 1910/12
	In nome del Popolo Italiano	del 3/12/2012
	IL GIUDICE DI PACE DI PISA	n° 1300/12 R.G.
	Dott. Raffaele Basile	Rep. n° 823/2012
	ha pronunciato la seguente	Cron. n° 6917/2012
	SENTENZA	Dep. Pub. L. 12. 12
	nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1300/12	Ogg. : pagamento somme
	PROMOSSA DA	ORIGINALE
		
	elettivamente domiciliato in Pisa al Lungarno Buozzi 13, presso lo studio	
	degli avv.ti Giovanni Longo  da è rappresentata e e difesa	
	in virtù di procura a margine dell'atto di citazione	
	<i>parte attrice</i>	
	CONTRO	
	EURONICS spa	
	in persona del legale rapp.te in carica, elettivamente domiciliata in Pisa alla	
	 presso lo studio degli avv.ti  e 	
	 da cui è rapp.ta e difesa come in atti.	
	<i>parte convenuta</i>	
	OGGETTO	
	INADEMPIMENTO CONTRATTUALE	
	CONCLUSIONI	
	Come da verbali di udienza del 22.10.2010 e relative note conclusionali.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	

La domanda è fondata nel merito e va accolta per quanto di ragione. La parte attrice ha infatti adeguatamente adempito all'onere probatorio su di essa gravante.

La legittimazione attiva e quella passiva risultano comprovate. Agli atti vi è infatti una garanzia specifica che prevede un obbligo di rimborso, in presenza di determinati requisiti, proprio in capo alla Euronics spa. All'art. 1 si legge chiaramente che detta garanzia, enominata "serenissima" è prestata da Euronics Italia spa per prodotti in vendita nei negozi ad insegna Euronics

In corso di istruttoria è stato comprovato che il televisore Samsung acquistato dall'attore presso un esercizio commerciale della Euronics Italia spa abbia presentato per un lungo periodo, sino ad oggi, inconvenienti tecnici tali da renderlo non idoneo all'uso per cui era stato acquistato.

L'attore ha altresì comprovato di essersi tempestivamente e in più occasioni attivato per la risoluzione degli inconvenienti, senza che la parte venditrice riuscisse ad eliminare le problematiche riscontrate. Da ritenersi altresì comprovato che la problematica de quo non sia risolvibile con una riparazione del bene.

Ha comprovato altresì di avere convenuto con la Euronics spa la summenzionata garanzia supplementare in base alla quale in caso di difetto non eliminabile il bene acquistato viene rimborsato nella misura del settantacinque per cento del prezzo.



Tali risultanze istruttorie sono confortate da vari elementi concordanti, tra cui:

- La documentazione relativa all'acquisto del bene e alla garanzia
- l'escussione dei signori A [REDACTED] I e [REDACTED] DI [REDACTED] testis dimostratisi degni di fede
- l'accertamento tecnico preventivo esperito davanti a questo Ufficio giudiziario con riferimento agli inconvenienti del televisore lamentati (Rg 3849/10).

La convenuta va quindi condannata al rimborso del bene difettoso mediante il pagamento del 75% del prezzo di acquisto del prodotto. Vale a dire il 75% di Euro 1199, pari ad Euro 899,25. La convenuta va condannata altresì alle spese di accertamento tecnico preventivo. Vista la fattura del ctu, ammontante ad euro 423,50 e tenuto conto dei costi di iscrizione a ruolo, notifiche, diritti di cancelleria, si ritiene congruo quantificare dette spese in Euro 600. In totale, Euro 1499,25.

Non si ritengono comprovati ulteriori danni rimborsabili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività effettivamente prestata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. 1300/12 promossa da [REDACTED] nei



awls L
25.2.13
63.3.2013

confronti di EURONICS ITALIA SPA , disattesa ogni altra richiesta ed

eccezione, stabilisce quanto segue :


accoglie la domanda;

condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte istante di Euro 1.499,25 oltre interessi dalla data di messa in mora della convenuta al saldo;


condanna la parte convenuta al pagamento delle competenze e spese di giudizio, che si quantificano in Euro : Euro [redacted] per spese non imponibili, Euro [redacted] per diritti , Euro [redacted] per onorari nonché oneri previdenziali ed IVA ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Così deciso in Pisa, 3 dicembre 2012

Il Gdp dr. R. Basile



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Raffaele Basile



UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
13 DIC 2012
IL CANCELLIERE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Pisa

Reg. il 26/06/2016 al n° 002340

Fto